



Tribunale Ordinario di Spoleto

SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI SPOLETO

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
dott.ssa Sara Trabalza	Giudice Relatore
dott. Alberto Cappellini	Giudice

visti gli atti relativi al procedimento 58-1/ 2023 R.P.U. promosso da SCUDERIA FORTEZZA S.R.L. (C.F. 12493821008), in persona del l.r.p.t., in data 1.08.2023 con ricorso rubricato “accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 d.lgs. 14/2019”;

rilevato come, in data 17.01.2024, in attesa della decisione sulla domanda avanzata e prima dello spirare dei termini concessi per il deposito di note, secondo quanto disposto all’udienza dell’11.01.2024, la società ricorrente ha trasmesso in via telematica atto di rinuncia alla domanda ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 14/2019, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale;

rilevato come, secondo quanto previsto dall’art. 43 CCII che trova applicazione alla presente fattispecie, secondo le norme sul procedimento unitario di cui agli art. 40 e seg.ti CCII, “*in caso di rinuncia alla domanda di cui all’art. 40 CCII – ovvero di qualsivoglia domanda relativa ad un procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, come la presente ed alla liquidazione giudiziale – il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale*”;

constatato come, nel caso di specie, tale ultimo inciso – che giustifica la prosecuzione del procedimento, nonostante la rinuncia dell’istante, con la finalità unica di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale - non trovi applicazione, non essendo stata proposta, tempestivamente e ritualmente, da parte dell’unico legittimato in tal senso (ovverosia dal Pubblico Ministero), domanda di apertura della liquidazione giudiziale che possa giustificare la prosecuzione della presente procedura e non essendovi altri “*intervenuti*” avuto sempre riguardo alla proposizione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

osservato, infatti, come la stessa, a norma del comma 5 dell'art. 41 CCII può essere proposta “sino a che la causa non venga rimessa al Collegio per la decisione” e dandosi atto della assenza di domande rivolte alla apertura della liquidazione giudiziale della resistente;

ritenuto, pertanto, come debba essere pronunciata l'estinzione del presente procedimento;

osservato, ancora, in relazione all'art. 43 CCII, come – a norma del secondo comma della relativa disposizione – *“sull'estinzione, il Tribunale provvede con decreto e nel dichiarare l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”*;

vista, sul punto, la richiesta avanzata dalla Avvocatura di stato nella memoria autorizzata, depositata in data 18.01.2024 e per la parte che qui – unicamente – interessa;

osservato come la rinuncia agli atti – cui va equiparata la presente – comporta che le spese di lite siano poste a carico del rinunciante (in applicazione analogica dell'art. 306 c.p.c.), valutati altresì i motivi di opposizione al ricorso formulati dalla medesima Avvocatura ed il parere (negativo) del Commissario giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti per l'omologa forzosa della (proposta) di accordo;

ritenuto come, sulla scorta di quanto precede, debba essere condannata l'istante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate per la costituzione nel presente procedimento;

ritenuto, al riguardo ed in difetto di nota spese, come debbano essere considerati i parametri per i giudizi relativi alla dichiarazione di fallimento/apertura liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore del passivo (dichiarato) al momento della proposizione della domanda (pari a circa 3.000.000 di euro), avuto riguardo, pertanto, allo scaglione compreso tra euro 2.000.000 ed euro 4.000.000 e considerata, ai fini della liquidazione, la media tra i valori minimi ed i medi (considerato che l'attività difensiva è consistita nel deposito di un'unica memoria e nella partecipazione ad una udienza);

ritenuto, infine, viste le emergenze processuali, di dover provvedere ai sensi dell'art. 38 CCII alla segnalazione al Pubblico Ministero dello stato di insolvenza della società ricorrente, con separato decreto;

P.Q.M.

visto l'art. 43 CCII

Dichiara l'estinzione del presente procedimento e dispone la revoca delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 63 co. 2 CCII in data 1.08.2023 e successivamente confermate in data 9.10.2023;

provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 38 CCII;

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla opponente-

resistente, Agenzia delle Entrate, per il tramite della costituzione in giudizio con l'Avvocatura di Stato, che si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 e suc. Mod. ed integrazioni, in difetto di nota, in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori previdenziali e fiscali nella misura di legge.

Spoletto, 18/01/2024

Il giudice rel.

Dott.ssa Sara Trabalza

IL PRESIDENTE

Dott. Silvio Magrini Alunno